



LO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA' LAVORATIVA DURANTE LA MALATTIA
PUO' ESSERE CAUSA DI
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA




**Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza del 24 aprile 2008 n. 10706
(testo integrale della sentenza su www.falcriubi.it)**

CON IL PREDETTO PRONUNCIAMENTO, LA CORTE DI CASSAZIONE HA ACCOLTO IL RICORSO, PROMOSSO DA UN'AZIENDA DEL SETTORE PRIVATO, AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO CHE AVEVA ANNULLATO IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA INTIMATO AL LAVORATORE DAL DATORE DI LAVORO.

LA SUPREMA CORTE HA, DIFATTI, RITENUTO CHE LO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA DA PARTE DEL DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA PUÒ GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO PER VIOLAZIONE DEI DOVERI GENERALI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE E DEGLI SPECIFICI OBBLIGHI CONTRATTUALI DI DILIGENZA E FEDELTÀ.

PER LA CASSAZIONE, QUINDI, LO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA E' DI PER SÉ SUFFICIENTE A FAR PRESUMERE L'INESISTENZA DELLA MALATTIA OLTRE AL FATTO CHE LA MEDESIMA ATTIVITÀ, VALUTATA *EX ANTE* IN RELAZIONE ALLA NATURA DELLA PATOLOGIA E DELLE MANSIONI SVOLTE, POTREBBE PREGIUDICARE O RITARDARE LA GUARIGIONE E IL RIENTRO DEL LAVORATORE IN SERVIZIO.



La FALCRI ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito www.falcriubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali FALCRI a tua disposizione per ogni necessità.